



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA
IL DIRETTORE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0047532 P-4.17.1.7.4
del 07/08/2015



Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-
contabile
ubr@mailbox.governo.it

Rilievo Corte dei conti nota prot. n. 0028062-31/07/2015
Nota UBRRAC del 5 agosto 2015, n. 17341

Oggetto: DPCM del 26 giugno 2015 (prot. CdC 26203 del 14 luglio 2015). Tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione. Articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In riferimento al rilievo formulato dalla Corte dei conti, di cui alle note in epigrafe, in merito al provvedimento indicato in oggetto si formulano le seguenti osservazioni.

Nella nota della Corte dei conti si evidenzia che il provvedimento, oltre a definire i criteri di inquadramento, introduce anche disposizioni riguardanti il trattamento economico e previdenziale del personale oggetto di inquadramento. Viene in rilievo, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del provvedimento che detta una disciplina specifica per il personale oggetto di mobilità diversa da quella volontaria, in "deroga" all'articolo 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Preliminarmente occorre ribadire la complessità del provvedimento dovuta alla necessità di trovare una sintesi tra gli ordinamenti professionali presi a riferimento relativi ai comparti di contrattazione collettiva del personale di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La sintesi è stata realizzata attraverso le tabelle di equiparazione allegate al decreto e, in maniera complementare ed inscindibile, mediante le singole disposizioni degli articoli del dPcM. A tal proposito assumono particolare rilevanza gli articoli che, nel disciplinare i criteri di inquadramento e il trattamento economico e previdenziale del personale, sono determinanti per dare coerenza all'intero sistema ed alla ricostruzione delle corrispondenze professionali mediante le tabelle.

In sintesi, nel contesto di tabelle finalizzate ad agevolare i processi di mobilità del personale, la disciplina del trattamento economico e previdenziale è un argomento da trattare necessariamente ed imprescindibilmente.

In merito poi ai contenuti della disciplina dell'articolo 3, comma 2, si evidenzia che il comma ha lo scopo di enunciare, in termini ricognitivi e non costitutivi, un principio acclarato dalla normativa in



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA
IL DIRETTORE

materia di mobilità diversa da quella volontaria, che è quello di non incidere su posizioni acquisite dal lavoratore. Sotto quest'aspetto appare utile il riferimento generale, a proposito di disciplina di mobilità non volontaria, all'articolo 2, comma 11, lettera d), del d.l. 95/2012, secondo cui i processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale sono disposti con appositi provvedimenti e il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.¹

L'articolo 3, comma 2, del dPCm in argomento, pertanto, ribadisce i principi cardine che sovraordinano la mobilità non volontaria del personale, ferma restando la previsione della previa individuazione della copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà ad assumere.

Si aggiunge, al riguardo, che la previsione in sé non determina alcun effetto diretto, in quanto, ha come presupposto applicativo la fattispecie di mobilità non volontaria che deve trovare apposita disciplina in ulteriore disposizione contenuta in altra fonte normativa primaria o secondaria, nell'ambito della quale sarà applicato il principio e la relativa copertura finanziaria. Quest'aspetto conferma il carattere ricognitivo della previsione.

Quanto sopra, è ulteriormente rafforzato dal fatto che, l'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre che a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione, salvaguarda una diversa previsione ("*salvo diversa previsione*").

La norma, lascia chiaramente intendere che il principio sancito trova applicazione salvo il caso in cui non intervenga una diversa previsione. Si tratta di una previsione residuale che il legislatore ha introdotto come norma di chiusura e non come norma prevalente su altre.

Sul punto, il legislatore non ha qualificato la natura della previsione con cui l'amministrazione interessata alla procedura di mobilità possa superare la disciplina richiamata, con la conseguenza che, nel silenzio della norma, il decreto in oggetto, emanato peraltro sulla base di una previsione di legge, può essere uno strumento sufficiente a disporre diversamente.

Il comma 2-*quinquies*, infatti, si colloca nell'ambito di un contesto di disciplina generale riferita prevalentemente alla mobilità volontaria e la salvaguardia della diversa previsione, a questo punto riconducibile ad una fonte che può essere anche amministrativa purché generale, può conciliarsi solo con ipotesi di mobilità non volontaria.

In tutti i casi di mobilità diversa da quella volontaria, in cui manca l'elemento del consenso del dipendente, non sarebbe ammissibile una lettura interpretativa in senso diverso. Con l'applicazione della suddetta disciplina, infatti, si andrebbe a determinare l'eventuale diminuzione del trattamento economico del lavoratore che, senza il proprio consenso, già subisce una decisione unilaterale dell'amministrazione con effetti sul proprio assetto professionale e personale.

In termini più generali il principio del *favor prestatoris*, a tutela della parte debole del rapporto di lavoro, non può non rappresentare un canone ermeneutico da applicare nella lettura dell'articolo

¹ Si rinvia, altresì, ad altre norme di legge che disciplinano casi di mobilità non volontaria: articolo 7, commi 18, 19 e 20, del d.l. 78/2010, articolo 12 del d.l. 95/2012, articolo 22, comma 6, del d.l. 83/2012. L'elenco non è esaustivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA
IL DIRETTORE

30, comma 2- *quinquies*, del d.lgs. 165/2001, nelle ipotesi di trasferimento in cui il dipendente in un certo qual modo subisce decisioni unilaterali del datore di lavoro.

Per tale ragione, l'articolo 3, comma 2, del decreto in oggetto prevede un meccanismo di garanzia, tramite l'assegno *ad personam*, in favore del lavoratore nelle sole ipotesi di mobilità diversa da quella volontaria.

Le considerazioni di cui sopra sono replicabili anche in merito alla previsione riguardante il trattamento previdenziale che, tra l'altro, è neutra per la finanza pubblica.

Da ultimo, nel rendersi disponibili a fornire gli ulteriori eventuali elementi tecnici, si manifesta l'urgenza della registrazione del provvedimento in argomento, attesi i riflessi che ne deriverebbero anche rispetto agli imminenti processi di mobilità dei circa 22 mila dipendenti degli enti di area vasta in soprannumero che, come noto, in base alla disciplina della legge di stabilità 2015, troveranno collocazione presso amministrazioni pubbliche anche di altri comparti di contrattazione.

E' evidente, sotto questo aspetto, che le tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione rappresentano un presupposto indispensabile per garantire il passaggio del predetto personale con salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà
Maria Barilà

V. 1722

Sorbelli

facile

CORTE DEI CONTI



0028062-31/07/2015-SCCLA-PCGEPRE-P



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI
ATTI

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



12078249

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0017149 A-4.7.2.1
del 03/08/2015

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Segretariato
Generale

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

RILIEVO

OGGETTO: DPCM del 26 giugno 2015 (prot. CdC 26203 del 14 luglio 2015). Tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione.

Con il provvedimento in oggetto vengono adottate le tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione.

Il provvedimento, oltre a definire i criteri di inquadramento, introduce anche disposizioni riguardanti il trattamento economico e previdenziale del personale oggetto di inquadramento.

In particolare, l'art. 3, comma 2, del provvedimento detta una disciplina specifica per il personale oggetto di mobilità diversa da quella volontaria, in deroga all'art. 30, comma 2-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui *"salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione"*. Il comma 2 dell'art. 3 del provvedimento prevede invece, con disposizione innovativa e in deroga alla citata previsione normativa, che *"nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale, i dipendenti trasferiti mantengono: (a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali; (b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza"*.

Si chiedono al riguardo chiarimenti, ulteriori rispetto alle considerazioni svolte nella relazione illustrativa, considerato che la norma derogata (l'art. 30, comma 2-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001), sebbene entrata in vigore prima della novella all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 operata dal d.l. n. 90 del 2014, non pone una distinzione tra le diverse fattispecie di mobilità (volontaria, d'ufficio, obbligatoria, ecc.) né risulta sia stata introdotta in occasione della novella una disciplina derogatoria alla predetta norma per le fattispecie diverse dalla mobilità volontaria.

Inoltre, suscita in ogni caso perplessità una previsione (quale quella del provvedimento) che, nel prevedere diritti soggettivi (assegno *ad personam*), ne condiziona il riconoscimento, con una sorta di clausola di salvaguardia in via amministrativa, all'effettiva copertura finanziaria, rinviando cioè a strumenti di copertura eventuali e futuri.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Consigliere Delegato
Cons. Cristina Zuccheretti



Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoti

